*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 73**

# GAZZETTA  UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - **Giovedì, 24 marzo 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 109.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

14) Ragioneria pubblica;

15) Sociologia.

**Art. 102. — Nell'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia la denominazione dell'Istituto di storia della filosofia è modificato in quella di: Istituto di storia della filosofia « Antonio Aliotta ».**

Art. 132. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:
25) Chimica delle sostanze coloranti;
26) Chimica microbiologica;
27) Fitochimica;
28) Biologia molecolare.

Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganicochimico-fisico) è aggiunto quello di:
25) Biologia molecolare.

Art. 141. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica è aggiunto quello di: « Biologia molecolare ».

Art. 156. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di: « Biologia molecolare ».

Art. 244. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti quelli di:
12) Virologia vegetale;
13) Fisiopatologia vegetale;
14) Sociologia rurale;
15) Miglioramento genetico delle piante coltivate.

Dopo l'art. 498 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Strutturistica molecolare annessa alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali.

*Scuola di perfezionamento in Strutturistica molecolare*

Art. 499. — E' istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Napoli la Scuola di perfezionamento in Strutturistica molecolare, che ha la funzione di qualificare laureati in Chimica, Chimica industriale e altre discipline scientifiche, come ricercatori specializzati in quei settori più avanzati della chimica, che hanno come base lo studio della struttura molecolare con metodologie diverse.

Art. 500. — La durata minima del corso degli studi è di due anni.

Art. 501. — La Scuola è diretta da un Comitato direttivo costituito dai titolari di materie chimiche della Facoltà di scienze, il Comitato direttivo elegge nel suo seno un direttore e due vice-direttori.

Art. 502. — I membri del Comitato direttivo e tutti gli insegnanti della Scuola formano il Consiglio della scuola, che provvede al coordinamento dei corsi e svolge tutte le funzioni previste nel presente statuto.

Art. 503. — Alla Scuola sono ammessi, a giudizio del Comitato direttivo, i laureati in Chimica, Chimica industriale e in altre discipline scientifiche ai quali verrà conferita una borsa di studio.

Il numero massimo degli allievi da ammettere alla Scuola è di trenta ogni anno accademico.

Art. 504. — Gli iscritti hanno l'obbligo di svolgere un programma di ricerche in uno dei laboratori o istituti della Facoltà di scienze e di frequentare i singoli corsi trimestrali e semestrali secondo un curriculum concordato per ogni allievo con il Consiglio della scuola, sulla base della preparazione e della precedente formazione scolastica. Tale curriculum potrà essere integrato a giudizio del Consiglio della scuola con insegnamenti fondamentali e complementari dei corsi di laurea della Facoltà di scienze dovrà essere contemplato l'obbligo di esame per almeno quattro insegnamenti.

Art. 505. — Gli insegnamenti inclusi nel programma della Scuola sono:
1) Biogenesi dei composti naturali;
2) Calcolo numerico e programmazione elettronica;
3) Chimica fisica macromolecolare;
4) Chimica delle proteine;
5) Chimica dei pigmenti naturali;
6) Chimica quantistica;
7) Cinetica e meccanismi di reazioni;
8) Composti di coordinazione;
9) Meccanica e termodinamica statistica;
10) Metodi e meccanismi di polimerizzazione;
11) Metodi moderni di sintesi e analisi organica;
12) Moderne metodologie analitiche;
13) Spettri vibrazionali e rotazionali;
14) Spettroscopia di massa;
15) Spettroscopia elettronica;
16) Spettroscopia N.M.R. e E.S.R.;
17) Stereochimica e analisi conformazionale;
18) Stereochimica dei polimeri sintetici;
19) Struttura di steroidi, terpeni e alcaloidi;
20) Struttura e attività biologica;
21) Struttura e meccanismi di azione degli enzimi;
22) Struttura e proprietà chimico-fisiche di biopolimeri;
23) Struttura e proprietà fisiche di catalizzatori;
24) Strutturistica reontgenografica;
25) Equilibri in soluzione;
26) Complessi polinucleari.

Art. 506. — Gli insegnamenti elencati nel precedente articolo possono essere integrati da seminari.

Art. 507. — La Scuola conferisce un diploma di perfezionamento in Strutturistica molecolare agli iscritti che:

*a*) abbiano frequentato tutti i corsi stabiliti nel curriculum;

*b*) abbiano ottenuto un giudizio di idoneità nei corsi per i quali il Consiglio della scuola avesse stabilito un obbligo di esame;

*c*) abbiano ricevuto il giudizio favorevole del Consiglio della scuola, presentando una dissertazione scritta su di un argomento originale, concordata con il direttore dell'Istituto o del laboratorio presso il quale la ricerca è stata effettuata, una parte della quale almeno sia stata pubblicata o accettata per la pubblicazione in un periodico scientifico a larga diffusione.

Art. 508. — Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi stabiliti per gli studenti della Facoltà di scienze della Università di Napoli, nonchè la tassa di diploma, nella misura di L. 6000, ai sensi della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Art. 509. — La Scuola dispone di una dotazione costituita da fondi provenienti da Enti pubblici e privati italiani e stranieri oltre che dalle tasse, soprattasse e contributi generali dovuti dagli iscritti; con tale dotazione si provvede al funzionamento didattico e scientifico, al conferimento delle borse di studio agli iscritti, alla retribuzione degli insegnanti e del personale addetto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 44.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 110.

**Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Ascoli Piceno ad acquistare in comproprietà un immobile.**

N. 110. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Ascoli Piceno vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, dai signori Cesare Marini e Vittoria Marini, per il prezzo complessivo di lire 15.200.000, l'area edificabile — estesa mq. 2121 — sita in Ascoli Piceno al viale Indipendenza, per la costruzione di locali da adibire a nuova sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 31.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 111.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Pio X, nel comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno).**

N. 111. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 20 settembre 1965, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di San Pio X, in contrada Marina Picena del comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 39.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 112.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del SS. Bambino Gesù e della Sacra Famiglia, con sede in Palermo.**

N. 112. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del SS. Bambino Gesù e della Sacra Famiglia, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 37.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 113.

**Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Messina ad acquistare in comproprietà un immobile.**

N. 113. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Messina vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà dal sig. Antonino Beninati, per il prezzo di lire 22.000.000, due appartamenti di cui uno al piano terra e l'altro al primo piano — della superficie complessiva di mq. 381 circa — facenti parte del fabbricato sito in Messina alla via Luciano Manara, ricadenti nell'isolato 125 del piano regolatore della città, da destinare a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 30.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1966, n. 114.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Leone Magno, Papa e Dottore, in Milano.**

N. 114. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 15 novembre 1964, integrato con dichiarazione del 2 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Leone Magno, Papa e Dottore, in Milano. Viene altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa. La Chiesa stessa viene, inoltre, autorizzata ad accettare una donazione disposta in suo favore dall'Opera Pia delle Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di Milano, consistente in un appezzamento di terreno sito in Milano e valutato L. 232.950.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1966*
*Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 38.* — VILLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965.

**Incremento della pianta organica del personale operaio dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1962, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 243, con cui è stata istituita la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali (A.A.I.);

Considerato che la predetta pianta organica non risponde alle effettive esigenze dell'Amministrazione per cui si rende necessario, con urgenza, provvedere ad incrementarla;

Visto l'art. 4 della citata legge 5 marzo 1961, n. 90, che consente di aumentare, in casi eccezionali, fino ad un massimo del dieci per cento, la dotazione organica degli operai permanenti;

Considerato che la necessità di incremento si avverte soprattutto per il personale operaio specializzato e qualificato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La pianta organica degli operai permanenti dell'A. A.I., istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 13 maggio 1962, citato in epigrafe, è aumentata, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1961, n. 90, di dieci unità (maggiorazione del dieci per cento sul contingente già approvato di novantanove unità), di cui una unità da iscriversi alla 1ª categoria (specializzati - coefficiente 167) e nove unità alla 2ª categoria (qualificati - coeff. 157).

Art. 2.

In conseguenza dell'incremento di cui al precedente art. 1, la pianta organica del personale operaio dell'A. A.I., resta stabilita nei seguenti limiti numerici:

| | | |
|---|---|---|
| operai specializzati, coeff. 167 . . | n. | 11 unità |
| operai qualificati, coeff. 157 . . . | » | 92 unità |
| operai comuni, coeff. 151 . . . . | » | 5 unità |
| operaie addette a lavori tipicamente femminili, coeff. 139 . . | » | 1 unità |
| Totale . . . | n. | 109 unità |

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato ad Antagnod, addì 4 agosto 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966*
*Registro n. 3 Interno, foglio n. 86*

(2536)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 1966.

**Sostituzione del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede in Bologna.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1956, n. 1359, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1963, col quale l'on. dott. Giordano Marchiani è stato nominato presidente dell'Ente predetto;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal medesimo on. Marchiani;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il dott. Enzo Anceschi è nominato per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 présidente dell'Ente autonomo per le fiere di Bologna, con sede nel predetto capoluogo, in sostituzione dell'on. dott. Giordano Marchiani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1966

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per l'industria e commercio*
ANDREOTTI

(2441)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1965.

**Modificazione della tabella annessa al decreto ministeriale 9 novembre 1964, concernente l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1964-65, assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono stabilite le direttive per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1964 con il quale sono stabilite le modalità di attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1964-65, fino a 500 mila quintali di prodotto, con un impegno di spesa di L. 2.100 milioni per la corresponsione dei contributi statali previsti dal citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la risoluzione della Comunità economica europea del 21 ottobre 1964, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee del 28 ottobre 1964, con la quale è stato convenuto che la Repubblica Italiana riceverà, dalle risorse del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, un contributo per le spese effettuate durante la campagna di commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva 1964-65, entro il limite di L. 5.000.000.000;

Considerato che all'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1964-65 sono affluiti quintali 94.310 di produzione 1964-65 e quintali 369.684 di prodotto rimasto invenduto alla chiusura della precedente campagna 1963-64 e che sono da considerare scorte ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961;

Ravvisata l'opportunità di modificare la tabella di ripartizione dei quantitativi di olio di oliva ammassabile nelle singole Provincie, allegata al decreto ministeriale 9 novembre 1964, per tener conto delle scorte rimaste invendute al termine della precedente campagna;

Decreta:

*Articolo unico*

Il quantitativo di 500 mila quintali di olio di oliva di pressione conferibile all'ammasso volontario, a nor-

ma dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 novembre 1964, è ripartito tra le Provincie olivicole secondo la tabella annessa al presente decreto che sostituisce quella allegata al citato decreto ministeriale 9 novembre 1964.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 settembre 1965

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1966*
*Registro n. 3 Agricoltura e foreste, foglio n. 18*

---

**Tabella di ripartizione delle quantità di olio di oliva di pressione della campagna 1964-65, che, in ogni Provincia, potranno fruire dei contributi di cui all'art. 21 della legge 21 giugno 1961, n. 454.**

| Provincia | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grosseto | q.li | 4.500 | | |
| Livorno | » | 500 | | |
| TOSCANA | | | q.li | 5.000 |
| Perugia | q.li | 1.500 | | |
| UMBRIA | | | q.li | 1.500 |
| Frosinone | q.li | 1.000 | | |
| Latina | » | 1.000 | | |
| Rieti | » | 3.000 | | |
| Roma | » | 3.000 | | |
| Viterbo | » | 500 | | |
| LAZIO | | | q.li | 8.500 |
| Campobasso | q.li | 2.000 | | |
| Chieti | » | 5.000 | | |
| Pescara | » | 1.500 | | |
| ABRUZZI E MOLISE | | | q.li | 8.500 |
| Salerno | q.li | 2.000 | | |
| CAMPANIA | | | q.li | 2.000 |
| Bari | q.li | 100.000 | | |
| Brindisi | » | 40.000 | | |
| Foggia | » | 40.000 | | |
| Lecce | » | 60.000 | | |
| Taranto | » | 40.000 | | |
| PUGLIE | | | q.li | 280.000 |
| Matera | q.li | 5.000 | | |
| Potenza | » | 500 | | |
| LUCANIA | | | q.li | 5.500 |
| Catanzaro | q.li | 43.000 | | |
| Cosenza | » | 35.000 | | |
| Reggio Calabria | » | 80.000 | | |
| CALABRIA | | | q.li | 158.000 |
| Messina | q.li | 5.500 | | |
| Palermo | » | 4.500 | | |
| Trapani | » | 500 | | |
| SICILIA | | | q.li | 10.500 |
| Cagliari | q.li | 2.500 | | |
| Nuoro | » | 3.000 | | |
| Sassari | » | 15.000 | | |
| SARDEGNA | | | q.li | 20.500 |
| TOTALE GENERALE | | | q.li | 500.000 |

**Roma, addì 29 settembre 1965**

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(2290)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1965.

**Approvazione del regolamento adottato dal comune di Lierna (Como) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Lierna (Como) adottate con le deliberazioni consiliari n. 21 del 27 luglio 1964 e n. 32 del 16 marzo 1965.

Decreta:

*Articolo unico*

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Como antistante l'abitato del comune di Lierna (Como) adottato con le deliberazioni consiliari n. 21 del 27 luglio 1964 e n. 32 del 16 marzo 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1965

*Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

---

COMUNE DI LIERNA (Como)

**Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.**

Art. 1.

I natanti a motore con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Entro la fascia costiera in località Castello, compresa tra la darsena della villa dell'Orto (esclusa) e la villa Parodi (esclusa), ed in località Grumo, nella fascia costiera compresa tra la villa Colombo (esclusa) e la fabbrica prodotti chimici di Sala (esclusa) entro m. 150 dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4, non può superare il limite di 10 Km. ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che in conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera, di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi di acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Visto: *Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

Visto: *Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(2303)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1965.

**Misura del trattamento economico di missione spettante ai rappresentanti dell'U.M.A. che in qualità di membri estranei alle Amministrazioni statali fanno parte dei Comitati provinciali per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, costituiti a norma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 25 della legge 15 aprile 1961, n. 291, concernente il trattamento economico di missione spettante agli estranei alle Amministrazioni statali per le missioni all'interno compiute per conto dello Stato;

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, il quale prevede, tra l'altro, la costituzione di appositi Comitati provinciali per sovraintendere alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, fra i cui componenti vi sono anche estranei alle Amministrazioni statali;

Ritenuto che gli anzidetti Comitati provinciali possono disporre controlli e prove pratiche per l'accertamento diretto dei consumi effettivi delle macchine e dei motori impiegati nelle singole operazioni agricole e che per il pagamento delle relative indennità di missione e per il rimborso delle spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione delle finanze risulta istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1965 il capitolo 1601;

Considerata la necessità di stabilire la misura del trattamento economico di missione spettante agli estranei alle Amministrazioni statali facenti parte dei suddetti Comitati, limitatamente ai rappresentanti dell'Ente assistenziale « Utenti motori agricoli » - U.M.A., cui sono devolute funzioni di tutela degli interessi dello Stato, sia per la spesa gravante sul menzionato capitolo 1601 dell'anno finanziario 1965, sia per la spesa gravante sul corrispondente capitolo degli anni futuri;

Vista la nota in data 3 dicembre 1965, prot. n. 158312/XXV-A, con la quale il Ministero del tesoro comunica il necessario assenso all'equiparazione, ai fini della diaria, dei menzionati rappresentanti dell'U.M.A. ai dipendenti statali con qualifica di consigliere di 1ª classe o equiparata;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il trattamento economico di missione spettante, nei casi di controlli e prove pratiche per l'accertamento diretto dei consumi effettivi delle macchine e dei motori impiegati nelle singole operazioni agricole, ai rappresentanti dell'Ente Assistenziale « Utenti motori agricoli » - U.M.A., che in qualità di membri estranei alle Amministrazioni statali fanno parte dei Comitati provinciali costituiti a norma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è stabilito nella misura prevista dalla tabella *A* allegata alla legge 15 aprile 1961, numero 291, per i dipendenti dello Stato in attività di servizio con qualifica di consigliere di prima classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1965

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 312*

(2241)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea del comune di Porto Torres (Sassari).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 16 maggio 1961 e del 16 gennaio 1963 ha in-

cluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea del comune di Porto Torres;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Esaminata la richiesta del Ministero della marina mercantile intesa ad ottenere che dal vincolo in questione venga escluso il tratto demaniale compreso tra il punto d'attacco orientale del molo di levante del Porto di Torres e la Punta di San Gavino a Mare, utile per un probabile ampliamento del porto medesimo;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, dalla scogliera ad est del porto fino al limite comunale con Sassari verso Platamona, è tutto un susseguirsi di coste rocciose mirabilmente intagliate dal mare e ricche di profonde insenature con picchi strapiombanti e fitta vegetazione, dove l'elemento terrestre si fonde mirabilmente con quello marino, sì da costituire una magnifica serie di quadri naturali, godibili sia dal mare che da terra da punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona litoranea del territorio comunale di Porto Torres (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Il confine della zona sottoposta a vincolo è il seguente: inizia dal punto d'attacco del molo orientale di Porto Torres e segue la verticale passante per tale punto fino all'intersecazione con la Strada statale n. 131, che viene seguita fino alla cantoniera Li Pedriazzi. Da tale cantoniera il limite segue la strada provinciale congiungente Li Pedriazzi a Sorso nel punto d'innesto sulla Strada statale dell'Anglona (n. 200), che viene seguita fino la punta sul fiume Silis (detto anche Riu di Sorso). Indi risale detto fiume al ponte che unisce la regione Santa Elias alla regione Baddebadde Porcheddu seguendo tale strada verso nord-est fino a che essa s'innesta sul limite comunale fra il comune di Sorso ed il comune di Sennori. Detto limite del comune di Sorso è seguito fino al mare toccando via via il limite comunale di Osilo e quello di Castelsardo. Dalla sopracitata zona s'intende escluso il tratto demaniale compreso tra il punto d'attacco orientale del molo di levante del Porto Torres e la Punta di San Gavino a Mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Porto Torres provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1966

*p. Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

*Il Ministro per la marina mercantile*
SPAGNOLLI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari**

*Verbale della seduta del giorno* 16 *maggio* 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di maggio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente;

*Ordine del giorno*:

(*Omissis*).

3) Vincoli della zona litoranea del comune di Porto Torres.

(*Omissis*).

Il membro cav. Aldo Melis, fa presente l'opportunità che i vincoli panoramici siano estesi anche alle isole, e non solo alla zona litoranea del comune di Porto Torres come indicato nel punto 3) dell'ordine del giorno. I membri presenti accettano tale proposta: il vice-presidente, nell'aggiungere la sua accettazione, tiene a segnalare la particolare importanza dell'isola Piana nel quadro naturale che si gode, sia da terra che dal mare, nella zona compresa fra la penisola di Stintino e l'isola dell'Asinara. A proposito di quest'ultima isola, il vice-presidente fa osservare come tale isola sia d'indicibile bellezza, simile e non certo inferiore a quella, tanto giustamente celebrata, dell'isola di Capri. Il fatto che l'isola dell'Asinara sia attualmente inacessibile al pubblico (essendo in parte adibita a campo contumaciale ed in parte a colonia penale) non infirma la necessità che la sua bellezza sia in qualche modo tutelata: il solo mezzo efficace è il vincolo panoramico.

Si riaccende la discussione sulla zona litoranea del comune di Porto Torres. Il cav. Aldo Melis e l'avv. Antonio Sechi, cui si associa il sindaco di Porto Torres, dichiarano la necessità — al fine di non intralciare lo sviluppo economico del Comune — che sia lasciata libera da ogni vincolo panoramico la zona compresa fra la sponda sud del canale che unisce lo stagno di Casaraccio col mare fino a tutto il porto della Città. La Commissione accetta. In tal modo, si conclude la zona litoranea del comune di Porto Torres, sottoposta a vincolo panoramico, e quella compresa fra la scogliera est del porto ed il limite comunale di Sassari. Tali confini risultano segnati nell'allegato grafico a scala 1:25.000. All'unanimità la Commissione inserisce anche l'isola Piana, l'isola dell'Asinara ed ogni scoglio affiorante dal mare entro i limiti del Comune suddetto.

(*Omissis*).

*Il vice presidente*: CARITA'

*Il segretario*: CAREDDU

---

*Verbale della seduta del giorno* 16 *gennaio* 1961

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno 16 del mese di gennaio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 17, previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente;

*Ordine del giorno*:

*Motivazione*, in seguito a richiesta ministeriale, delle decisioni rese note con verbale del 16 maggio 1961, relativamente al comune di Porto Torres.

(*Omissis*).

In assenza del presidente, il vice-presidente dichiara aperta la seduta e chiede che si passi alla discussione dell'ordine del giorno, dopo aver constatato il numero legale.

La Commissione riprende in esame quanto stabilito nella seduta del 16 maggio 1961.

Innanzitutto conferma i seguenti limiti relativi alla zona del comune di Porto Torres descritti e tracciati nella carta allegata.

La motivazione è la seguente:

Dalla scogliera ad est del porto fino al limite comunale con Sassari verso Platamona è tutto un susseguirsi di coste rocciose, mirabilmente intagliate dal mare e ricche di paurosi anfratti e profonde insenature. Tale paesaggio continua fino alla collinosa zona di Abbacurrente, individuata dalla antica torre litoranea e foltissima di pini.

L'intero territorio sopra accennato, sia come veduta d'assieme dal mare che come seguito di vedute da terra, dai molti punti accessibili al pubblico, costituisce una magnifica serie di quadri naturali, per la mirabile fusione dell'elemento marino con l'elemento terrestre, ricco di rocce strapiombanti e magnifico per la fitta vegetazione della parte più occidentale. Pertanto ogni modificazione dell'esteriore aspetto di tale zona va considerata con notevole cautela.

Letto, approvato e sottoscritto.

*Il vice presidente*: CARITA'

*Il segretario*: CAREDDU

**(2294)**

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

**Classificazione tra le statali di una strada nelle provincie di Rovigo e Ferrara.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 273 di detto piano è prevista la strada: Adria-Codigoro-Migliarino-San Vito-Portomaggiore-innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Consandolo, della lunghezza di km. 70 + 540;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada Adria-Codigoro-Migliarino-San Vito-Portomaggiore-innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Consandolo, è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 495 « di Codigoro ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

*Il Ministro*: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1966*
*Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 67*

**(2393)**

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Ayas (Aosta).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone da Lignod a Champoluc e del Crest nel comune di Ayas;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ayas (Aosta);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindato di Ayas;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, a presentare, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che i comprensori da Lignod a Champoluc e del Crest hanno notevole interesse pubblico in quanto, con gli abitati di Lignod, Antagnod, Magneaz, Mandrion, Bisous, Pallenc, Palouettaz, Champlan, del Crest, costituiscono complessi caratteristici di valore estetico e tradizionali nonchè quadri naturali di eccezionale bellezza; i suddetti abitati, infatti, sono formati in gran parte da tradizionali costruzioni in legno (rascard) che hanno un caratteristico aspetto per la spontanea concordanza con l'ambiente circostante, costituito da verdi prati in dolce declivio con vaste pinete, corsi d'acqua, montagne, ecc., rappresentando un insieme di notevole bellezza; inoltre la strada comunale che collega l'abitato di Lignod a quello di Champoluc è una strada panoramica per la meravigliosa vista che da essa si ha sul monte Rosa, sul pianoro del Crest e sulla valle centrale;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Ayas, costituite dai comprensori da Lignod a Champoluc e del Crest, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

a) *zona da Lignod a Champoluc*:

1) a nord: con il foglio LIV, con il foglio LII, con il foglio LXV; ad est: con il foglio LII, con le particelle: parte n. 646, parte n. 42, parte n. 47, n. 46, 45, 647, 103, 104, 127, 128, parte n. 193, 650, parte n. 215, parte n. 668, parte n. 248, parte n. 247, parte n. 266, parte n. 275, n. 274, 273, parte n. 492, n. 507, 508, 509, 560, 559, 571, 607 del foglio LXIV, con le particelle n. 18, 19, 30, 29, 54, 55, 143, parte n. 178, parte n. 100, 270, 114, 115 del foglio LX, con la strada vicinale delle Maisonettes, con la strada vicinale delle Perrine, a sud: con il foglio LIV, con il foglio LVII, con il foglio LVIII, con il foglio LVI,

con il Rivo Aral; a ovest con il foglio LVI, con il foglio LV, con il foglio LVII, con il foglio LII; (1ª tavola);

2) zona da Antagnod a Magneaz: a nord: con il foglio XLVII, con il foglio XLVI, con il foglio XXXIX, con il foglio XXXVIII, con il foglio XXXVII, con le particelle n. 314, 492, 493 del foglio LXVIII, con il foglio LXVI; a est: con le particelle parte n. 107, 108, parte n. 115, 110, parte n. 109, parte n. 112, n. 111, parte n. 246, parte n. 188, 189, parte n. 190, parte n. 195, 197, 198, 201, 202, parte n. 203, parte n. 253, parte n. 254, parte n. 281, parte n. 255, parte n. 178 del foglio XLI, con le particelle n. 224, 225, parte n. 221, parte n. 215, parte n. 214, parte n. 213, parte n. 212, parte n. 211, parte n. 210, 207, 206, 187, 186, 179, 175, 146, 149 del foglio XLII, con le particelle n. 195, parte n. 193, parte n. 194, parte n. 196, 358, 357, 356, 355, 353, parte n. 201, 206, 207, 314, 312, 311, 305, 470 del foglio LXVIII, con le particelle n. 206, 215, 247, 246, 245, 263, 254, 317, 256, 257, 303, 304, 301, del foglio LXVII, con le particelle n. 294, 102, parte n. 304, parte n. 307, 306, 551, 552, 554, 493, parte n. 467, parte n. 537, parte n. 535, parte n. 533 del foglio LXV, con il foglio LXVI, con il foglio LIII, con il foglio LIV; a sud: con le particelle n. 178, 181, 175, 146, 149, del foglio XLII, con le particelle n. 195, 201 del foglio LXVIII, con il foglio LXIV, con il foglio LIII, con il foglio LIV; ad ovest: con il foglio LIV, con le particelle n. 40, 39, 38, 13, 12, 37 *a*, 7, 6, 36 *a*, 4 del foglio XLVIII, con il foglio XLVII, con il foglio XLVI, con il foglio XXXIX, con il foglio XXXVIII; (2ª tavola);

3) zona da Paluettaz a Champoluc: a nord: con il foglio XXXI, e la particella n. 10 del foglio XXXI, con le particelle n. 37 parte n. 168, 169, 175, 177, 512 del foglio XXIX, parte n. 124, n. 177 del foglio XXXVII, con il foglio XLVII; ad est: con le particelle n. 10, parte n. 88, parte n. 93, parte n. 95, parte n. 101, del foglio XXXI, con le particelle n. 292, 240, 241, 242, 243, parte n. 248, parte n. 253, 249, parte n. 250, parte n. 256, 277, 255, 137, parte n. 291, parte n. 199 del foglio XXXIII, con le particelle n. 37, 38, 567, 566, 603, 40, parte n. 513, parte n. 311, 312, parte n. 314, 315, parte n. 316, 317, 319, 321, 557, 322, parte n. 102, 100, 555, 99, parte n. 98, parte n. 97, 93, parte n. 92 del foglio XXIX, con le particelle n. 36, 43, 44, 116, parte n. 122, 144, 139, parte n. 105, parte n. 102, parte n. 103, del foglio XXXV, con le particelle parte n. 124, parte n. 129, parte n. 130, parte n. 132, parte n. 133, 196, 134, parte n. 189, parte n. 136, parte n. 137, parte n. 138, parte n. 114, 148, 151 del foglio XXXVII, con il foglio XL, con il foglio XLV, con il foglio XLIX; a sud: con le particelle n. 137, 64, 255, 277, 278 del foglio XXXIII, con le particelle n. 36, 44, 116, del foglio XXXV, con il foglio XLI, con il foglio XL, con il foglio XLV, con il foglio XLIX; ad ovest: con il foglio XIII, con il foglio XLVII, con il foglio XXXI, con le particelle n. 104, 10 del foglio XXXI, con il foglio XL; (3ª tavola);

b) *zona del Crest*:

a nord: con il foglio XXII, con le particelle n. 66, 16, 17, 56, 35 del foglio XXI, con le particelle n. 17, 18, 32 del foglio XXVII; ad est: con le particelle n. 66, 17, 56, 35 del foglio XXI, con le particelle n. 17, 18, 32, 72, 42, parte del 69, 68 del foglio XXVII, con il foglio XXVIII; a sud: con il foglio XXII, con il foglio XXVIII, con le particelle n. 68, 69, 42 del foglio XXVII; ad ovest: con il foglio XXII, con il foglio XXVIII, con le particelle n. 68, 69 del foglio XXVII, con le particelle n. 66, 16 17, 35 del foglio XXI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Ayas provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 15 febbraio 1966

p. *Il Ministro*: CALEFFI

---

**Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta**

*Estratto del verbale*

Il giorno 2 luglio 1964 alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI AYAS: Vincolo zona da Lignod a Champoluc e zona del Crest.

Il sindaco del comune di Ayas, regolarmente convocato, è assente.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

(*Omissis*).

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3 e 4 delle legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone delimitate dai seguenti confini:

a) *zona da Lignod a Champoluc*:

1) tavola della zona di Lignod:

*a nord*: con il F. LIV, con il F. LII, con il F. LXV;

*ad est*: con il F. LII, con le particelle: parte n. 646, parte n. 42, parte n. 47, n. 46, 45, 647, 103, 104, 127, 128, parte n. 193, 650, parte n. 215, parte n. 668, parte n. 248, parte n. 247, parte n. 266, parte n. 275, n. 274, 273, parte n. 492, n. 507, 508, 509, 560, 559, 571, 607 del F. LXIV, con le particelle n. 18, 19, 30, 29, 54, 55, 143 parte n. 178, parte n. 100, 270, 114, 115 del F. LX, con la strada vicinale delle Maisonettes, con la strada vicinale delle Perrine;

*a sud*: con il F. LIV, con il F. LVII, con il F. LVIII, con il F. LVI, con il Rivo Aral;

*a ovest*: con il F. LVI, con il F. LV, con il F. LVII, con il F. LII.

2) tavola della zona da Antagnod a Magneaz:

*a nord*: con il F. XLVII, con il F. XLVI, con il F. XXXIX, con il F. XXXVIII, con il F. XXXVII, con le particelle numeri 314, 492, 493 del F. LXVIII, con il F. LXVI;

*a est*: con le particelle parte 107, 108, parte 115, 110, parte 109, parte 112, parte 246, parte 188, 189, parte 190, parte 195, 197, 198, 201, 202, parte 203, parte 253, parte 254, parte 281, parte 255, parte 178 del F. XLI, con le particelle n. 224, 225, parte 221, parte 215, parte 214, parte 213, parte 212, parte 211, parte 210, 207, 206, 187, 186, 179, 175, 146, 149 del F. XLII, con le particelle n. 195, parte 193, parte 194, parte 196, 358, 357, 356, 355, 353, parte 201, 206, 207, 314, 312, 311, 305, 470, del F. LXVIII, con le particelle n. 206, 215, 247, 246, 245, 263, 254, 317, 256, 257, 303, 304, 301, del F. LXVII, con le particelle n. 294, 102, parte 304, parte 307, 306, 551, 552, 554, 493, parte 467, parte 537, parte 535, parte 533 del F. LXV, con il F. LXVI, con il F. LIII, con il F. LIV;

*a sud*: con le particelle n. 178, 181, 175, 146, 149 del F. XLII, con le particelle n. 195, 201 del F. LXVIII, con il F. LXIV, con il F. LIII, con il F. LIV;

*ad ovest*: con il F. LIV, con le particelle n. 40, 39, 38, 13, 12, 37*a*, 7, 6, 36*a*, 4 del F. XLVIII, con il F. XLVII, con il F. XLVI, con il F. XXXIX, con il F. XXXVIII;

3) tavola della zona da Paluettaz a Champoluc:

*a nord*: con il F. XXXI e la particella n. 10 del F. XXXI, con le particelle n. 37 parte 168, 169, 175, 177, 512, del F. XXIX, parte n. 124, n. 177 del F. XXXVII, con il F. XLVII;

*ad est*: con le particele n. 10, parte 88, parte 93, parte 95, parte 101 del F XXXI, con le particelle n. 292, 240, 241, 242, 243, parte 248, parte 253, 249, parte 250, parte 256, 277, 255, 137, parte 291, parte 199 del F. XXXIII, con le particelle n. 37, 38, 567, 566, 603, 40, parte 513, parte 311, 312, parte 314, 315, parte 316, 317, 319, 321, 557, 322, parte 102, 100, 555, 99, parte 98, parte 97, 93, parte 92 del F. XXIX, con le particelle n. 36, 43, 44, 116, parte 122, 144. 139, parte 105, parte 102, parte 103, del F. XXXV, con le particelle parte 124, parte 129, parte 130, parte 132, parte 133, 196, 134, parte 189, parte 136, parte 137, parte 138, parte 114, 148. 151 del F. XXXVII, con il F. XL, con il F. XLV, con il F. XLIX;

*a sud*: con le particelle n. 137, 64, 255, 277, 278 del F. XXXIII, con le particelle n. 36, 44, 116 del F. XXXV, con il F. XLI, con il F. XL, con il F. XLV, con il F. XLIX;

*ad ovest*: con il F. XIII, con il F. XLVII, con il F. XXXI, con le particelle n. 104, 10 del F. XXXI, con il F. XL.

b) *zona del Crest*:

*a nord*: con il F. XXII, con le particelle n. 66, 16, 17, 56, 35 del F. XXI, con le particelle n. 17, 18, 32 del F. XXVII;

*a est*: con le particelle n. 66, 17, 56, 35 del F. XXI, con le particelle n. 17, 18, 32, 72, 42, parte del 69, 68 del F. XXVII, con il F. XXVIII;

*a sud*: con il F. XXII, con il F. XXVIII, con le particelle n. 68, 69, 42 del F. XXVII;

*ad ovest*: con il F. XXII, con il F. XXVIII, con le particelle n. 68, 69 del F. XXVII, con le particelle n. 66, 16, 17, 35 del F. XXI.

**(2197)**

---

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1966.

**Proroga al 31 dicembre 1966 dell'esenzione dal pagamento del diritto fisso istituito con legge 28 dicembre 1959, n. 1146, a favore degli autoveicoli e rimorchi in temporanea importazione dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possano essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di Convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti addì 16 febbraio 1960, registro n. 6 Finanze, foglio n. 221;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1960, registrato alla Corte dei conti addì 27 marzo 1961, registro n. 12 Finanze, foglio n. 315;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti addì 18 gennaio 1962, registro n. 2 Finanze, foglio n. 388;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1963, registro n. 7 Finanze, foglio n. 333;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti addì 13 luglio 1965, registro n. 25 Finanze, foglio n. 68;

Decreta:

Art. 1.

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania Ovest e dal Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo, sono esenti, per esigenze dei traffici, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, fino al 31 dicembre 1966.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1966

*Il Ministro per le finanze*
TREMELLONI

*Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

**(2440)**

---

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1966.

**Regolamento per l'applicazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili;

Decreta:

Art. 1.

*Contrassegno*

Il contrassegno di cui all'art. 1 della legge deve essere costituito da una targa rettangolare di alluminio avente le dimensioni di cm. 10 x 7 e lo spessore di mm. 1 ossidata anodicamente con fondo di colore rosso e le lettere di colore nero, non alterabili all'azione dei grassi, solventi o detergenti in genere.

Le parti metalliche in cui saranno apposte mediante punzonatura le indicazioni variabili per ciascuna macchina devono essere levigate e non colorate.

Tutte le indicazioni previste dall'art. 1 della legge saranno riportate nel contrassegno conforme al modello allegato *A*) al presente regolamento.

Il prezzo di vendita di ciascun contrassegno non potrà essere superiore a lire 200.

Art. 2.

*Modalità di applicazione del contrassegno*

Il contrassegno deve essere fissato al corpo principale della macchina con esclusione, in ogni caso, degli elementi mobili della macchina stessa e deve essere assicurato con quattro viti poste ai suoi angoli.

Le viti dovranno avere nella testa un foro trasversale attraverso il quale saranno collegate con un filo metallico, le cui estremità saranno fissate ad un piombo con impresso l'emblema dello Stato.

Il venditore o il locatore deve consegnare la macchina già munita del contrassegno, la cui applicazione è controllata dalla Cancelleria del tribunale competente.

La stessa Cancelleria deve provvedere all'applicazione del sigillo a piombo di cui al secondo comma.

Art. 3.
*Distacco del contrassegno*

Il distacco del contrassegno potrà essere effettuato soltanto dopo il pagamento dell'ultima cambiale, o rata, in caso di compravendita, oppure dopo il trasferimento della proprietà, nel caso di locazione con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà, previo il rilascio, in entrambi i casi, di un apposito certificato da parte della Cancelleria del tribunale presso il quale è stata registrata la vendita, o locazione, rilasciato su richiesta della parte interessata.

Art. 4.
*Certificato di origine*

Ogni macchina venduta, o locata, ai sensi della legge deve essere accompagnata da un certificato di origine conforme al modello allegato *B*) al presente regolamento.

Il certificato deve essere consegnato al compratore, o locatario, che dovrà conservarlo fino al completo pagamento del prezzo della macchina o al trasferimento della proprietà, nel caso di locazione con diritto di opzione o con patto di trasferimento della proprietà.

Copia autentica del certificato dovrà essere presentata alla Cancelleria del tribunale unitamente agli atti costitutivi di privilegio, a corredo della richiesta di registrazione della vendita, o locazione, ai sensi della legge.

Art. 5.
*Registro speciale*

Le Cancellerie dei tribunale, terranno per l'applicazione della legge, un apposito registro conforme al modello allegato *C*) al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1966

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

ALLEGATO *A*

**CONTRASSEGNO**
(Art. 1 della legge 28 novembre 1965, n. 1329)

VENDITORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOCATORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPO DELLA MACCHINA . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATRICOLA N° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANNO DI FABBRICAZIONE . . . . . . . . . . . . . . .
TRIBUNALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REGISTRATA AL N° . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AI SENSI DELLA LEGGE N° 1329 DEL 28-11-1965.

*Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il presente contrassegno è punito ai sensi dell'art. 469 del C.P.*

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

ALLEGATO *B*

## CERTIFICATO DI ORIGINE

(Art. 2 della legge 28 novembre 1965, n. 1329)

**Venditore:** . . . . . . . .
**Locatore:** . . . . . . . .
**con sede in** . . . . . . Via . . . . . . . . .
**Compratore:** . . . . . . . .
**Locatario:** . . . . . . . .
**con sede in** . . . . . . Via . . . . . . .
**Denominazione** della macchina oggetto del presente certificato . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
**Tipo:** . . . . . . . . . . . . . . . . . .
**Caratteristiche:** . . . . . . . . . . . . . . .
**Anno di fabbricazione:** . . . . .
**Matricola n.** . . . . . . . .
**Ditta costruttrice:** . . . . . . . . . . . . . . . .

***a*) La macchina è stata venduta con contratto in data odierna** . . . . .
**con pagamento rateale al prezzo convenuto di L.** . . . . . . . . .
**di cui il** . . . **%** corrispondenti a L. . . . . . . all'atto della stipulazione del contratto e la somma rimanente in numero . . rate . . .
scadenti al . . . . di ogni . . . . . . .

Sul funzionamento della macchina il venditore offre una garanzia di anni . . . . . . per difetti di costruzione.

**Altre clausole contrattuali:** . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

***b*) La macchina viene ceduta in locazione con contratto in data odierna, contro corresponsione di un canone di affitto di L.** . . . . . (annuali, mensili, ecc.) . . . . . . . . con diritto di opzione del locatario, o con patto di **trasferimento della proprietà** della macchina per la quale, a tale scopo, è stato **convenuto** il prezzo di L. . . . . . . .

Altre clausole contrattuali: . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

ALLEGATO *C*

*Registro speciale per le vendite, o locazioni, di macchine in base alla legge* 28 *novembre* 1965, *n* 1329 (*Art.* 3)

### REGISTRAZIONE N. . . . .

Venditore . . . . . . . . .
Locatore . . . . . . . . .
con sede in . . . . . . . . Via . . . . . . . .
Compratore . . . . . . . .
Locatore . . . . . . . . .
con sede in . . . . . . . . Via . . . . . . . .
Denominazione della macchina . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Matricola n . . . . Ditta costruttrice . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezzo L . . . . . . . di cui L . . . . . . all'atto della vendita.
Contratto in data . . . . . . . . . .
Atti costitutivi del privilegio: . . . . . . . . . . . . .
La macchina è installata nello stabilimento sito in . . . . . . . .
Via . . . . . . . . .
Altre annotazioni . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Scadenza delle rate o canone d'affitto | Importo L. | Data pagamento | Data del trasferimento della proprietà per la locazione | *ANNOTAZIONI* (Documenti comprovanti l'avvenuto pagamento delle rate o canoni) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
ANDREOTTI

(2648)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Revoca nella zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di Triuggio (Milano)**

Con decreto ministeriale 4 marzo 1966, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 9 agosto 1957 e 16 febbraio 1960, nella zona di Triuggio (Milano) dell'estensione di ettari 395 circa compresa entro i confini delimitati con decreto ministeriale 16 febbraio 1960 viene revocato.

**(2307)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966 la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 141.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2641)**

**Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.663.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2619)**

**Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.342.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2621)**

**Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.388.334, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2622)**

**Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di San Filippo del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.900.813, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2623)**

**Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2625)**

**Autorizzazione al comune di Castrofilippo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Castrofilippo (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.227.808, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2626)**

**Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Menfi (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.866.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2627)**

**Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.975.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2616)**

**Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Ascrea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.429.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2617)**

**Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 14 marzo 1966, il comune di Albagiara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2565)**

**Autorizzazione al comune di Cortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1966, il comune di Cortona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 271.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2566)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)**

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° novembre 1965-30 novembre 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° novembre 1965 al 7 novembre 1965*

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato | 2.526 | zero | 3.023 | zero | 1.833 |
| ex 10.01 | Grano duro | zero | zero | 15.076 | zero | zero |
| 10 02 | Segala | 2.876 | zero | 3.432 | zero | 2.211 |
| 10 03 | Orzo | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10 04 | Avena | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10 05 | Granoturco (mais) | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10 07-A | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10 07-B | Miglio | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta | 14.708 | zero | 14.563 | zero | 12.407 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato | 14.708 | zero | 14.563 | zero | 12.407 |
| ex 11.01-C | Farina di segala | 13.100 | zero | 15.578 | zero | 12.465 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero | 8.645 | zero | 8.923 | zero | 7.942 |
| | — di grano duro | 41.775 | 22.830 | 31.631 | 16.694 | 36.580 |

*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dall'8 novembre 1965 al 14 novembre 1965*

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato | 2 526 | zero | 927 | zero | 1.833 |
| ex 10.01 | Grano duro | zero | zero | 13.358 | zero | zero |
| 10.02 | Segala | 2.013 | zero | 3.432 | zero | 2.211 |
| 10.03 | Orzo | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta | 14.708 | zero | 14.563 | zero | 12.407 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato | 14.708 | zero | 14.563 | zero | 12.407 |
| ex 11.01-C | Farina di segala | 13.100 | zero | 15.578 | zero | 12.465 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero | 8.645 | zero | 8.923 | zero | 7.942 |
| | — di grano duro | 41.775 | 22.830 | 31.631 | 16.694 | 36.580 |

*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 15 novembre 1965 al 21 novembre 1965*

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . | 2.526 | zero | 32 | zero | 1.833 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 13.358 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . | 2.013 | zero | 2.812 | zero | 1.598 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 14.708 | zero | 14.563 | zero | 12.407 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 14.708 | zero | 14.563 | zero | 12.407 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 13.100 | zero | 15.578 | zero | 12.465 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . . | 8.645 | zero | 8.923 | zero | 7.942 |
| | — di grano duro . . . . . . . | 41.775 | 22.830 | 31.631 | 16.694 | 36.580 |

*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 22 novembre 1965 al 30 novembre 1965*

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Belgio | Lussemburgo | Francia | Germania | Paesi Bassi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato . . | 2.526 | zero | 505 | zero | 1.833 |
| ex 10.01 | Grano duro . . . . . . . . . . . . | zero | zero | 13.358 | zero | zero |
| 10.02 | Segala . . . . . . . . . . . . . . | 2.013 | zero | 1.546 | zero | 1.598 |
| 10.03 | Orzo . . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio . . . . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta . . . . | 14.708 | zero | 14.563 | zero | 12.407 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato . . . . . | 14.708 | zero | 14.563 | zero | 12.407 |
| ex 11.01-C | Farina di segala . . . . . . . . . . | 13.100 | zero | 13.084 | zero | 12.465 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | |
| | — di grano tenero . . . . . . . | 8.645 | zero | 8.923 | zero | 7.942 |
| | — di grano duro . . . . . . . | 41.775 | 22.830 | 30.209 | 16.005 | 36.580 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:**

**— Paesi terzi**

**— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.**

**Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° novembre 1965-30 novembre 1965,** all'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero, quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D. D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

*(In lire italiane per tonnellata metrica)*

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Giorni 1/3-11-1965 | | Giorno 4-11-1965 | | Giorno 5-11-1965 | | Giorni 6/8-11-1965 | | Giorno 9-11-1965 | | Giorno 10-11-1965 | | Giorno 11-11-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato | 36.281 | 35.594 | 36.281 | 35.594 | 36.281 | 35.594 | 36.281 | 35.594 | 35.750 | 35.063 | 35.750 | 35.063 | 35.750 | 35.063 |
| ex 10.01 | Grano duro | 47.606 | 46.919 | 47.606 | 46.919 | 47.606 | 46.919 | 47.606 | 46.919 | 47.606 | 46.919 | 46.669 | 45.982 | 46.669 | 45.982 |
| 10.02 | Segala | 21.856 | 21.169 | 21.856 | 21.169 | 21.856 | 21.169 | 21.856 | 21.169 | 21.856 | 21.169 | 21.856 | 21.169 | 21.856 | 21.169 |
| 10.03 | Orzo | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena | 31 | zero | 31 | zero | 31 | zero | 31 | zero | 31 | zero | 31 | zero | 31 | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) | 1.406 | 719 | 906 | 219 | 906 | 219 | 906 | 219 | 906 | 219 | 531 | zero | 531 | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra | 2.094 | 1.407 | 2.094 | 1.407 | 1.594 | 907 | 1.594 | 907 | 1.594 | 907 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 |
| ex 11.01-C | Farina di segala | 38.825 | 32.575 | 38.825 | 32.575 | 38.825 | 32.575 | 38.825 | 32.575 | 38.825 | 32.575 | 38.825 | 32.575 | 38.825 | 32.575 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero | 50.539 | 44.289 | 50.539 | 44.289 | 50.539 | 44.289 | 50.539 | 44.289 | 50.539 | 44.289 | 50.539 | 44.289 | 50.539 | 44.289 |
| | — di grano duro | 79.749 | 73.499 | 79.749 | 73.499 | 79.749 | 73.499 | 79.749 | 73.499 | 79.268 | 73.018 | 78.299 | 72.049 | 78.299 | 72.049 |

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Giorno 12-11-1965 | | Giorni 13/15-11-1965 | | Giorno 16-11-1965 | | Giorno 17-11-1965 | | Giorno 18-11-1965 | | Giorno 19-11-1965 | | Giorni 20/22-11-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato | 35.750 | 35.063 | 35.750 | 35.063 | 35.750 | 35.063 | 35.750 | 35.063 | 35.750 | 35.063 | 35.750 | 35.063 | 35.750 | 35.063 |
| ex 10.01 | Grano duro | 46.669 | 45.982 | 46.669 | 45.982 | 46.669 | 45.982 | 46.669 | 45.982 | 46.669 | 45.982 | 48.013 | 47.326 | 48.013 | 47.326 |
| 10.02 | Segala | 22.419 | 21.732 | 22.419 | 21.732 | 22.419 | 21.732 | 22.419 | 21.732 | 22.419 | 21.732 | 21.794 | 21.107 | 21.794 | 21.107 |
| 10.03 | Orzo | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena | 31 | zero | 31 | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) | 531 | zero | 156 | zerc | 156 | zero | 156 | zero | 156 | zero | 156 | zero | 156 | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 53.251 | 47.001 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 |
| ex 11.01-C | Farina di segala | 39.744 | 33.494 | 39.744 | 33.494 | 39.744 | 33.494 | 39.744 | 33.494 | 39.744 | 33.494 | 38.869 | 32.619 | 38.869 | 32.619 |
| ex 11.02-A-I | Semole e semolini: | | | | | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero | 50.539 | 44.289 | 50.539 | 44.289 | 50.539 | 44.289 | 50.539 | 44.289 | 52.295 | 46.045 | 52.295 | 46.045 | 52.295 | 46.045 |
| | — di grano duro | 78.299 | 72.049 | 78.299 | 72.049 | 78.299 | 72.049 | 77.811 | 71.561 | 77.811 | 71.561 | 80.380 | 74.130 | 80.380 | 74.130 |

| Numero della Tariffa | Denominazione delle merci | Giorno 23-11-1965 | | Giorno 24-11-1965 | | Giorno 25-11-1965 | | Giorno 26-11-1965 | | Giorni 27/29-11-1965 | | Giorno 30-11-1965 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo | Paesi terzi | Stati membri con restituzione prelievo |
| ex 10.01 | Grano tenero e frumento segalato | 36.219 | 35.532 | 36.219 | 35.532 | 36.219 | 35.532 | 36.219 | 35.532 | 36.219 | 35.532 | 36.219 | 35.532 |
| ex 10.01 | Grano duro | 48.013 | 47.326 | 48.013 | 47.326 | 48.013 | 47.326 | 48.013 | 47.326 | 48.013 | 47.326 | 48.013 | 47.326 |
| 10.02 | Segala | 21.794 | 21.107 | 21.794 | 21.107 | 21.794 | 21.107 | 21.794 | 21.107 | 21.794 | 21.107 | 21.794 | 21.107 |
| 10.03 | Orzo | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.04 | Avena | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 10.05 | Granoturco (mais) | 156 | zero | 156 | zero | 156 | zero | 156 | zero | 156 | zero | 156 | zero |
| 10.07-A | Grano saraceno | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Miglio | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| ex 10.07-B | Sorgo e durra | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 | 1.094 | 407 |
| ex 10.07-B | Scagliola e altri cereali | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero | zero |
| 11.01-A | Farina di frumento o di spelta | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 |
| 11.01-B | Farina di frumento segalato | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 | 54.876 | 48.626 |
| ex 11.01-C | Farina di segala | 38.869 | 32.619 | 38.869 | 32.619 | 38.869 | 32.619 | 38.869 | 32.619 | 38.869 | 32.619 | 38.869 | 32.619 |
| ex 11.02-A-J | Semole e semolini: | | | | | | | | | | | | |
| | — di grano tenero | 52.295 | 46.045 | 52.295 | 46.045 | 52.295 | 46.045 | 52.295 | 46.045 | 52.295 | 46.045 | 52.295 | 46.045 |
| | — di grano duro | 80.380 | 74.130 | 80.380 | 74.130 | 80.380 | 74.130 | 80.380 | 74.130 | 80.380 | 74.130 | 80.380 | 74.130 |

(9925)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

**Corso dei cambi del 23 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,87 | 624,62 | 624,665 | 624,59 | 624,60 | 624,88 | 624,67 | 624,87 | 624,89 | 624,65 |
| $ Can. | 580,65 | 580,50 | 580,50 | 580,25 | 580,35 | 580,65 | 580,55 | 580,65 | 580,65 | 580 — |
| Fr. Sv. | 143,92 | 143,885 | 143,84 | 143,89 | 143,85 | 143,92 | 143,89 | 143,92 | 143,92 | 143,87 |
| Kr. D. | 90,61 | 90,57 | 90,55 | 90,57 | 90,55 | 90,59 | 90,5775 | 90,62 | 90,59 | 90,55 |
| Kr. N. | 87,372 | 87,36 | 87,32 | 87,31 | 87,35 | 87,37 | 87,325 | 87,37 | 87,37 | 87,35 |
| Kr. Sv. | 121,549 | 121,07 | 121,12 | 121,08 | 121 — | 121,42 | 121,10 | 121,44 | 121,42 | 121,35 |
| Fol. | 172,58 | 172,45 | 172,45 | 172,445 | 172,45 | 172,52 | 172,465 | 172,52 | 172,52 | 172,48 |
| Fr. B. | 12,548 | 12,546 | 12,54 | 12,54375 | 12,545 | 12,54 | 12,544 | 12,54 | 12,55 | 12,545 |
| Franco francese | 127,47 | 127,49 | 127,47 | 127,465 | 127,45 | 127,48 | 127,475 | 127,51 | 127,48 | 127,45 |
| Lst. | 1746,33 | 1745 — | 1745,30 | 1745 — | 1745 — | 1746,15 | 1745,125 | 1746,15 | 1746,15 | 1745,10 |
| Dm. occ. | 155,68 | 155,66 | 155,65 | 155,65 | 155,65 | 155,66 | 155,64 | 155,69 | 155,67 | 155,66 |
| Scell. Austr. | 24,18 | 24,175 | 24,17 | 24,1775 | 24,15 | 24,17 | 24,1745 | 24,17 | 24,17 | 24,175 |
| Escudo Port. | 21,785 | 21,79 | 21,78 | 21,79 | 21,84 | 21,79 | 21,765 | 21,79 | 21,79 | 21,78 |
| Peseta Sp. | 10,42 | 10,42 | 10,43 | 10,425 | 10,43 | 10,42 | 10,421 | 10,42 | 10,42 | 10,42 |

**Media dei titoli del 23 marzo 1966**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 106,50 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,60 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 88,85 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 98,825 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98,525 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,70 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,45 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 100,50 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,625 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,30 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,675 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,725 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100,80 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100,50 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 100,25 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 23 marzo 1966**

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,63 |
| 1 Dollaro canadese | 580,40 |
| 1 Franco svizzero | 143,89 |
| 1 Corona danese | 90,574 |
| 1 Corona norvegese | 87,317 |
| 1 Corona svedese | 121,09 |
| 1 Fiorino olandese | 172,455 |
| 1 Franco belga | 12,544 |
| 1 Franco francese | 127,47 |
| 1 Lira sterlina | 1745,062 |
| 1 Marco germanico | 155,635 |
| 1 Scellino austriaco | 24,176 |
| 1 Escudo Port. | 21,777 |
| 1 Peseta Sp. | 10,423 |

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.**

La dott.ssa Vincenza Luisa Platamone, nata a Licata (Agrigento) l'8 ottobre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dalla Università di Palermo il 19 giugno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(2463)

**Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale**

La dott.ssa Anna Maria Tacchi, nata a Cascina (Pisa) il 31 marzo 1931 ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di farmacista rilasciatole dall'Università di Pisa il 6 giugno 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(2464)

# PREFETTURA DI TRIESTE

**Ripristino di cognome nella forma italiana**

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 ottobre 1965 dal sig. Gladich Remigio, nato a Maresego di Capodistria il 5 ottobre 1943, residente a Trieste in via Revoltella n. 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gladi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Gladich Remigio è ridotto nella forma italiana di Gladi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 18 febbraio 1966

p. *Il prefetto*: MICELI

(2207)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica, a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Considerato che sono stati accantonati i posti riservati alle assunzioni obbligatorie previste dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto che, pertanto, può essere bandito un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.
*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico per titoli, integrato da una prova pratica, a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.
*Requisiti per l'ammissione e categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso della licenza di quinta classe elementare;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) avere compiuto i diciotto anni di età e non oltrepassato i 32 tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di età di 32 anni è elevato nei seguenti casi:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine, il limite di età è elevato di cinque anni;

*b*) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

*c*) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1) si cumula con quella di cui al n. 2) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

*d*) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

*e*) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 3.
*Accertamento dei requisiti*

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (possibilmente dattiloscritte), firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - Divisione 1ª, via Monzambano n. 10, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dalla Direzione generale dell'A.N.A.S.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine:

*a*) il cognome e il nome;

*b*) il luogo e la data di nascita;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana. Gli aspiranti non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

*d*) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

*f*) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

*g*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza qualora l'attuale sia stata assunta da meno di un anno;

*i*) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

*l*) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

*m*) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che, in caso di nomina, accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che, in caso contrario, verranno per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, punto 7).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

I candidati dovranno inoltre allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, ove siano in possesso dei titoli stessi ed intendano avvalersene:

a) titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo della Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenente gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto:

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) certificati comprovanti l'idoneità riportata in precedenti concorsi statali, purchè non si tratti di concorsi per titoli;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, etc.).

Alle domande di ammissione al concorso dovrà essere inoltre allegato un elenco — in duplice copia — con l'indicazione dei titoli presentati.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che perverranno dopo il termine di cui al 1° comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 5.

*Domande non compilate regolarmente*

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 4 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

*Svolgimento degli esami*

Il concorso è per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica.

Ai titoli sarà attribuito un punteggio da 1 a 10; non saranno ammessi a sostenere la prova pratica coloro che nella valutazione dei titoli stessi non abbiano riportato un punteggio di almeno 6/10.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione della data in cui si svolgerà la prova pratica almeno quindici giorni prima.

Nello stesso termine, la data della prova pratica sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica stessa non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 7.

*Documenti personali di riconoscimento*

Per sostenere la prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità previsti per ciascuno di essi.

Art. 8.

*Composizione della Commissione*

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore rispettivamente a consigliere di 2ª classe e a segretario.

Per lo svolgimento della prova di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

*Nomina ai posti*

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 10.

*Titoli di precedenza e preferenza*

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, degli invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre i documenti, in competente bollo, atti a comprovare in base alle vigenti disposizioni il possesso della qualifica di cui intendano avvalersi.

Art. 11.

*Graduatoria*

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

*Documenti di rito*

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando ai fini della ammissione al concorso.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 13.

*Pubblicazione della graduatoria*

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

*Idonei al concorso*

I concorrenti che in graduatoria eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli artt. 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 16.

*Trattamento economico*

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale della carriera ausiliaria.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dell'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

Per quanto non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1965

*Il Ministro*: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre* 1965
*Registro n.* 8 *A.N.A.S., foglio n.* 184

---

*Alla Direzione Generale dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade* — Via Monzambano n. 10 - ROMA

I. sottoscritt. (cognome e nome) . . . .
chiede di essere ammess. a partecipare al concorso per titoli, integrato da una prova pratica, a nove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

*a*) di essere nat. a . . il . . .;
*b*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
*c*) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
*d*) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate);
*e*) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . . . . rilasciato dall'Istituto . . . . . . . di . . . . . . nell'anno scolastico . . . . . . . .;
*f*) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . . . . . . . . . . . .;
*g*) di essere residente a . . . . . . via . . . . . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);
*h*) di non aver prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza gli verrà assegnata.

Alla presente si allegano i documenti costituenti titoli valutabili nonchè un elenco in duplice copia con l'indicazione dei documenti presentati.

Con osservanza.

. . . . . . li . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .
(firma)

. . . . . . . . . . . . . . . .
(Autentica della firma)

(indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso)

(1539)

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di sei sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in s.p.e.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965, registro n. 45 Esercito, foglio n. 234, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in s.p. dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1966, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, concernente la nomina della Commissione del concorso di cui sopra;

Considerato che il ten. col. dei carabinieri Ciccarelli Aldo, trasferito ad altra sede per inderogabili esigenze di servizio, non può assolvere all'incarico di membro della Commissione stessa;

Decreta:

**Art. 1.**

Il ten. col. dei carabinieri in s.p.e. Ciccarelli Aldo cessa, con effetto immediato, dall'incarico di membro della Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di sei sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in s.p.e. citato nelle premesse.

Art. 2.

Il ten. col. dei carabinieri in s.p.e. Anceschi Enzo è nominato membro della Commissione giudicatrice del concorso per sei sottotenenti dei carabinieri in s.p.e. di cui sopra in sostituzione del ten. col. dei carabinieri in s.p.e. Ciccarelli Aldo.

Al ten. col. Anceschi Enzo saranno attribuiti i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1966

*Il Ministro*: ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo* 1966
*Registro n.* 12, *foglio n.* 184

(2532)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7088 del 26 agosto 1965 relativo alla assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che il dott. D'Elia Pietro vincitore della seconda condotta medica di Serrastretta ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 6838 del 26 agosto 1965;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. D'Elia Pietro regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato inoltre che il dott. Talarico Giovanni che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica di Serrastretta indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 7088 del 26 agosto 1965, il dott. Talarico Giovanni è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Serrastretta in sostituzione del dott. D'Elia Pietro rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Serrastretta.

Catanzaro, addì 3 marzo 1966

*Il medico provinciale*: GIUTTARI

(2327)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

**Avviso di rettifica**

Nella « Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Tempio Pausania » la votazione in centesimi è rettificata in « *240* » anzichè « *120* », come pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 23 febbraio 1966.

(2544)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3659 in data 9 dicembre 1965, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto di Messina, nonchè le terne proposte dal Consiglio dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Messina, al 30 novembre 1965, è costituita:

*Presidente*:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Papalia dott. Massimo, direttore di sezione dell'Amministrazione dell'interno;

Carra dott. Litterio, ispettore generale veterinario;

Romagnoli prof. Aldo, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Di Domizio prof. Giuseppe, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica;

Nastasi dott. Antonino, veterinario condotto.

*Segretario*:

Muscolino dott. Ugo, direttore di sezione amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, stabilendo la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del veterinario provinciale, della Prefettura di Messina ed all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Messina, addì 28 febbraio 1966

*Il veterinario provinciale*: SORCE

(2330)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.